



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

N. [REDACTED] /2020 R.G.

Il Giudice dott.ssa Silvia Orlando,
letti gli atti, sciogliendo la riserva,
dispone C.T.U. sul seguente quesito:

"Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare e avere tra le parti, ricalcoli il saldo per ogni singolo conto corrente, ordinario e/o accessorio, richiamato in atti, attenendosi ai seguenti criteri:

0. Ricognizione dei rapporti oggetto di indagine

0.1. in generale il C.T.U. predisponga:

- un prospetto riassuntivo, per ciascun rapporto, nel quale dia atto dell'acquisizione (o meno) dei documenti di seguito elencati: contratto di apertura del conto (specificandone la data); estratti conto dall'epoca di apertura del conto a quella di chiusura (con indicazione di quelli eventualmente mancanti); conti scalari dall'epoca di apertura del conto a quella di chiusura (con indicazione di quelli eventualmente mancanti); contratti di apertura di credito; comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali e documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; comunicazione della chiusura del conto (specificandone la data);

- un prospetto analitico, per ciascun rapporto, recante l'indicazione delle condizioni economiche applicate, specificando – in particolare – la misura delle competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo) e il loro criterio di calcolo; dia atto della presenza – agli atti del giudizio – della relativa pattuizione scritta ovvero dei fogli informativi analitici mediante i quali le competenze medesime siano state adeguatamente pubblicizzate (art. 117, comma 7, lett. b) TUB).

0.2. Mantenga il saldo iniziale risultante dal primo e/c disponibile, sia a debito sia a credito del cliente. Se manca un e/c intermedio, mantenga il saldo iniziale del primo e/c successivo al "buco", senza procedere a rettifiche. In caso di mancanza di uno o più estratti contro, effettui i conteggi secondo entrambe le ipotesi di seguito indicate; (i) se manca un e/c intermedio, mantenga il saldo iniziale del primo e/c successivo al buco; (ii) in alternativa, se mancano uno o più estratti conto intermedi, ipotizzi un'unica operazione di raccordo tra saldo finale ante buco e il saldo finale post buco.



0.3. fido non contrattualizzato

Ai fini della risposta ai quesiti il C.T.U. consideri affidato il c/c quando dalla documentazione in atti risulti l'esistenza di un fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (ad es. dagli estratti conto, dai riassunti scalari, dai report di Centrale rischi agli atti), anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto.

1. Prescrizione dell'azione di ripetizione.

1.1. Il termine decennale di prescrizione decorre (dies a quo) dall'annotazione della rimessa solutoria a copertura delle competenze maturate nei trimestri precedenti ed è interrotto (dies ad quem) dalla notifica della citazione, salvi atti interruttivi anteriori.

1.2. La rimessa ha carattere solutorio se, alla data di disponibilità, il c/c ha saldo debitore e non è affidato e-o è utilizzato oltre i limiti del fido. Ha altresì carattere solutorio l'annotazione a debito su c/c con saldo creditore. Non ha carattere solutorio la rimessa su c/c con saldo debitore utilizzato nei limiti del fido o su c/c con saldo creditore (rimessa ripristinatoria). Nel caso in cui una rimessa abbia carattere in parte solutorio e in parte ripristinatorio, la rimessa è conteggiata ai fini della prescrizione per la sola parte solutoria.

Per la verifica dell'esistenza e limiti del fido vedi 03.

Ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa il C.T.U. utilizza il c.d. saldo banca.

Svolga altresì un conteggio alternativo usando il saldo rettificato ai sensi di Cass. civ. 9141/2020.

1.3. Sono pagabili con rimessa solutoria tutte le competenze (interessi, commissioni, spese) annotate dalla banca nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa, imputabili sia agli utilizzi entro i limiti del fido, sia agli utilizzi oltre i limiti del (o in assenza di) fido.

La rimessa solutoria paga proporzionalmente (pro rata) competenze dovute ed indebite annotate nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa e ancora non pagate.

1.4. La somma prescritta non è riconosciuta a credito del cliente. Se la somma è stata capitalizzata nel saldo banca, dal momento in cui il contratto preveda una valida clausola di capitalizzazione la somma è conteggiata nel saldo ai fini della generazione dei numeri debitori.

2. Usura.

2.1. Indichi, per ciascun rapporto, per ogni trimestre, il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) applicato dalla banca. Nella determinazione del T.E.G., il C.T.U. segua i criteri stabiliti dalla legge 7.3.1996 n. 108 le istruzioni e la formula della Banca d'Italia vigenti pro tempore, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni comunque collegate all'erogazione del credito, con queste precisazioni:



-fino al 31.12.2009 (ultima verifica con le istruzioni “febbraio 2006”) verifichi, seguendo il comunicato della Banca d’Italia 2.12.2005, se la c.m.s. applicata è percentualmente superiore alla c.m.s. soglia (pari alla media rilevata x 1,5) e consideri ai fini del T.E.G. (secondo addendo, “oneri”) la commissione eventualmente applicata in eccesso e in ogni caso i premi di polizza esclusi dalla rilevazione del T.E.G.M.; in applicazione del principio di diritto espresso da Cass. SU 16303/2018;

-a partire dall’1.1.2010 (prima verifica con le istruzioni “agosto 2009”) consideri ai fini del T.E.G. c.m.s., spese e remunerazioni a qualsiasi titolo (escluse tasse e imposte), tenuto conto dell’annualizzazione degli oneri ricorrenti o non occasionali secondo le istruzioni di Banca d’Italia;

-in ogni caso, consideri ai fini del T.E.G. anche interessi remunerazioni e spese annotati in assenza di pattuizione o in base a pattuizione nulla, nonché gli interessi moratori ancorché esclusi dalla rilevazione del TEGM.

2.2. Utilizzi il tasso soglia vigente pro tempore.

2.3. Nel caso che il T.E.G. superi il tasso soglia vigente pro tempore:

- provveda al ricalcolo del debito, eliminando ex art. 1815 co. 2 c.c. tutte le remunerazioni (compresa la c.m.s. applicata e separatamente rilevata fino al 31.12.2009) collegate all’erogazione del credito pertinenti al solo trimestre verificato.

In alternativa:

- se l’usura si verifica in un trimestre successivo al primo trimestre di esecuzione del contratto e/o di una sua modificazione, anche ai sensi dell’art. 118 TUB, riduca nei limiti del tasso soglia l’ammontare delle remunerazioni (interessi, commissioni ecc.) collegate all’erogazione del credito pertinenti al solo trimestre verificato.

N.B. il ricalcolo del saldo per usura non deve dare luogo a duplicazioni rispetto agli ulteriori ricalcoli di cui infra. Il C.T.U. pertanto elimina, sulla base dei quesiti che seguono, soltanto le competenze indebite annotate nei trimestri per i quali non s’è verificato superamento della soglia d’usura.

Nel caso di riduzione nei limiti del tasso soglia, il C.T.U. riduce le competenze indebite soltanto per la parte eccedente la differenza tra competenze annotate e tasso soglia.

Nel caso di eliminazione totale delle competenze in un trimestre, il C.T.U. si astiene da ulteriori riduzioni in quel trimestre.

3. Interessi

3.1. Assenza di contratto scritto.



Se manca un contratto scritto di c/c, gli interessi sono calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c. fino al primo contratto fatto per iscritto di c/c.

Se il contratto di c/c è stato fatto per iscritto ma:

- manca l'indicazione del tasso di interesse, o

- risulta provato in qualunque modo (vedi 0.3) il riconoscimento di un fido, ma la concessione di credito non è stata formalizzata per iscritto,

agli interessi pertinenti gli utilizzi entro i limiti del fido il C.T.U. applichi il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.

3.2. Interesse ultralegale determinato per iscritto in contratto e/o in successiva comunicazione di variazione autorizzata per contratto (art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 e art. 118 T.U. bancario)

Gli interessi sugli addebiti sono calcolati al tasso di interesse debitore previsto nel contratto e/o variazione vigente anno per anno (o frazione). Se il contratto prevede diversi tassi, in funzione delle diverse linee di credito regolate in c/c, o dell'utilizzo entro/oltre i limiti del fido, gli interessi devono essere calcolati in conformità alle previsioni contrattuali, distinguendo i numeri debitori pertinenti ciascuna linea.

3.3. Interessi creditori.

Se per effetto del ricalcolo del dare-avere il c/c passa da saldo debitore a saldo creditore, gli interessi creditori sono liquidati a fine trimestre, al tasso contrattuale e in difetto a quello legale.

N.B.: agli effetti della risposta al quesito n. 3, il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 co. 7 TUB si applica nella misura minima alle operazioni "attive", di impiego (interessi debitori) e nella misura massima alle operazioni "passive", di raccolta (interessi creditori).

4. Saldi per valuta

verifichi il C.T.U. se il computo dei c.d. giorni-valuta risulti da contratto scritto o dai FIA prodotti.

In caso di assenza di pattuizione, proceda all'azzeramento dei giorni-valuta. Se la pattuizione risulta presente, proceda alle rettifiche solo in presenza di comprovata e fondata tempestiva contestazione dell'estratto conto.

5. Capitalizzazione trimestrale degli interessi:

5.1. Su contratto anteriore alla delibera CICR 9.2.2000

Elimini ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, dall'accensione del c/c fino a nuovo contratto che preveda pari periodicità nelle chiusure e accredito/addebito di interessi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente. In difetto, elimini la capitalizzazione fino alla chiusura del conto.

In ogni caso elimini la capitalizzazione dopo il 31.12.2013.

Pagina 4



5.2. Su contratto successivo alla delibera CICR 9.2.2000

Il C.T.U. verifichi se il contratto prevede pari periodicità nelle chiusure e la clausola è stata specificamente approvata per iscritto dal cliente.

In difetto elimini la capitalizzazione fino a nuovo contratto o alla chiusura del conto.

In ogni caso elimini la capitalizzazione dopo il 31.12.2013.

Svolga un conteggio alternativo mantenendo la capitalizzazione anche dopo tale data.

Per il periodo successivo al 1.10.2016, tenuto conto della Delibera CICR 3.8.2016, verifichi in particolare la sussistenza dell'autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi sul conto (art. 5) e della stessa periodicità nel conteggio (art. 3), eliminando in caso contrario la capitalizzazione.

6. Altri addebiti

6.1. Commissione di massimo scoperto anteriore al d.l. 29.11.2008 n. 185 (art. 2-bis).

La c.m.s. può essere applicata (fino alla scadenza del termine di 150 gg. dall'entrata in vigore dell'art. 2-bis: 28.6.2009) a incremento del saldo passivo del cliente purché il contratto (o una comunicazione di variazione autorizzata per contratto ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154, 118 T.U. bancario: vedi sopra) preveda la c.m.s. e determini in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione, ossia: 1) misura percentuale; 2) base di calcolo (ad es. "sul massimo scoperto", "sul massimo utilizzo del fido" ecc.). In difetto di queste condizioni, gli addebiti per c.m.s. devono essere stornati dal conteggio.

N.B. in via interpretativa, la base di calcolo è indeterminata se deve ricavarsi per il tramite dell'acronimo C.M.S. o C.M.S.T..

6.2. Commissione di messa a disposizione fondi (art. 2-bis d.l. 29.11.2008 n. 185).

- verifichi se la commissione di messa a disposizione fondi risulti: a) da contratto scritto; b) da comunicazione in atti di proposta di variazione delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB (variazione consentita dall'art. 2-bis cit.; cfr. ABF Milano 172/2010);

- se la commissione è stata prevista per iscritto, verifichi se la stessa osservi le condizioni previste dall'art. 2-bis cit. (max. 0,50%; proporzionalità all'ammontare e durata dell'affidamento);

- nel caso in cui non sia stata prevista per iscritto o non rispetti le condizioni elimini o riduca nei limiti consentiti dalla legge gli importi addebitati a tale titolo.

6.3. Spese e altre commissioni (art. 118 co. 4 T.U. bancario)

Le spese devono essere addebitate come da e/c, purché previste nel contratto o nei F.I.A. prodotti.

7. saldo finale

Determini il credito del cliente in misura pari alla differenza tra saldo di estinzione (su conto chiuso) o ultimo saldo risultante dall'e/c in atti e il saldo ricalcolato come sopra";



nomina C.T.U. il dott. [REDACTED] commercialista con studio in [REDACTED]

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (art. 221 D.L. 19.5.2020 n.34 come modificato dalla legge di conversione 17.7.2020 n.77 e proroga disposta con il D.L. 125/2020 fino al 31.12.2020);

FISSA

udienza per il conferimento dell'incarico al CTU dott. [REDACTED] al 15.9.2021 ore 9;
dispone che l'udienza si svolga nelle forme dell'udienza "figurata" mediante il deposito telematico di "note scritte" sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
dispone che il nominati CTU prestino giuramento mediante deposito telematico entro il 6.9.2021 della dichiarazione redatta secondo il modello seguente:

<p>TRIBUNALE DI TORINO</p> <p><i>Sezione I Civile</i></p>
<p>Proc. n. R.G. ...</p> <p>Il sottoscritto dott.</p> <p>Nominato c.t.u. nella procedura indicata in epigrafe;</p> <p>DICHIARA</p> <p><input type="checkbox"/> di accettare l'incarico conferito e di essere indifferente alle parti;</p> <p><input type="checkbox"/> contestualmente, nella consapevolezza della importanza delle funzioni assunte, rende il seguente giuramento (art. 193 c.p.c.):</p> <p>“GIURO DI BENE E FEDELMENTE ADEMPIERE ALL'INCARICO CONFERITOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE AL GIUDICE LA VERITA' ”</p> <p>INDICO quale possibile giorno di inizio delle operazioni peritali il giorno _____, ore _____ presso il mio studio/ presso i luoghi di causa (in _____).</p> <p>Torino, li ...</p> <p>Firmato</p> <p>Il c.t.u.</p>



ASSEGNA

alle parti termine sino al 10.9.2021 per il deposito telematico delle predette “note scritte”.

AVVERTE

-Che le parti possono chiedere entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la trattazione dell'udienza in presenza;

-che il mancato deposito delle “note scritte” sarà equiparato a mancata partecipazione all'udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al CTU.

Torino, 15 luglio 2021

Il Giudice

dott.ssa Silvia Orlando

Manda la Cancelleria a comunicare alle parti.

Torino, 15 luglio 2021

Il Giudice

dott.ssa Silvia Orlando

